Pubblicato il 13/12/2022

N. 16793/2022 REG.PROV.COLL. N. 06789/2016 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6789 del 2016, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, piazzale Clodio, n. 18;

#### contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

## per l'annullamento

del provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva per l'assunzione di 892 unità per la terza area funzionale fascia retributiva f1 profilo professionale di funzionario - riassunzione - (tar veneto sezione prima o.c. n.-OMISSIS- r.g. n. -OMISSIS-).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

about:blank 1/6

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 ottobre 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

- 1. Con ricorso originariamente proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, veniva impugnato il provvedimento in epigrafe, per mezzo del quale l'amministrazione modificava la graduatoria del **concorso** pubblico, escludendo l'odierno esponente per falsità della dichiarazione resa in sede di domanda di partecipazione. In particolare, il ricorrente dichiarava di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico, circostanza poi risultata smentita dall'esistenza di un procedimento penale per atti contrarî alla pubblica decenza (art. 726 c.p.) dinanzi al giudice di pace di Venezia.
- 1.1. Il Tar Veneto con ordinanza depositata in data 12 maggio 2016, n. OMISSIS-, si dichiarava incompetente, affermando la cognizione di questo Tribunale, dinanzi al quale il ricorrente, pertanto, riassumeva tempestivamente la causa.
- 2. Si costituiva in resistenza l'amministrazione finanziaria.
- 3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati che veniva chiamata alla camera di consiglio del 5 luglio 2016, all'esito della quale veniva respinta con ordinanza non appellata.
- 4. Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2022, il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
- 5. Esaurita l'esposizione dello sviluppo del processo, è possibile passare all'esame delle censure spiegate nel ricorso.

about:blank 2/6

5.1. Con un primo motivo si evidenzia l'incolpevolezza della falsa dichiarazione, avendo l'esponente ricevuto notizia dell'esistenza del procedimento penale solo a seguito di accesso agli atti operato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al **concorso** in esame. In ogni caso, l'archiviazione intervenuta per il procedimento *de qua* eliminerebbe *ex post* ogni eventuale profilo ostativo, atteso che tra i requisiti di accesso non era prevista l'assenza di condanne penali.

- 5.2. Tramite il secondo motivo, invece, si denuncia la mancata astensione del presidente della commissione di **concorso** che, in quanto capo dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, aveva contestato un'infrazione disciplinare per i medesimi fatti che davano avvio al procedimento penale.
- 5.3. Infine, con l'ultima censura si rappresenta l'assoluta carenza di potere della commissione che escludeva il ricorrente, avendo l'organo esaurito le proprie funzioni con la proclamazione dei vincitori.
- 6. Nessuno dei motivi merita accoglimento.
- 6.1. Preliminarmente, appare opportuno chiarire che l'odierno ricorrente risulta funzionario dell'Agenzia in organico presso la direzione regionale per il Veneto e partecipava alla selezione in argomento onde potersi trasferire presso la direzione regionale per l'Emilia-Romagna. A tal fine compilava e trasmetteva, in data 24 febbraio 2015, la domanda di partecipazione, dichiarando di «non avere procedimenti penali in corso» (medesima dichiarazione veniva riprodotta in data 5 aprile 2015 al momento delle prove scritte); nondimeno, l'amministrazione scopriva della pendenza del procedimento penale Rgnr-OMISSIS- mod. 21-bis, iscritto presso la Procura della Repubblica di Venezia, per il reato previsto e punito dall'art. 726 c.p. In ordine a tale reato il pubblico ministero formulava in data 4 aprile 2014 richiesta di archiviazione che veniva disposta dal giudice di pace di Venezia con decreto del 21 agosto 2015 (Rg -OMISSIS- mod. 20-bis). Pertanto, risulta incontestato che al momento della presentazione della domanda pendesse un

about:blank 3/6

procedimento penale a carico del ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2016, n.-OMISSIS-).

6.2. Deve ora verificarsi se l'interessato avesse conoscenza del procedimento penale allorquando presentava la domanda di partecipazione (in argomento v. Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1772). Sul punto, va rilevato che i fatti per i quali si procedeva all'iscrizione della notizia di reato (che determina l'apertura del procedimento penale) venivano posti alla base anche di una contestazione disciplinare (atteso che gli atti indecenti venivano compiuti sul posto di lavoro nei confronti di alcune colleghe); nondimeno, quest'ultimo procedimento, però, veniva sospeso in attesa delle determinazioni dell'autorità tali circostanze l'odierno ricorrente veniva giudiziaria penale. Di tempestivamente informato, come inferibile dallo scambio di email risalente al marzo 2013 e prodotti dall'amministrazione. Conseguentemente, risulta smentita per tabulas l'asserita mancata conoscenza del procedimento penale a proprio carico: invero, contrariamente al caso deciso da Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2015 n. 3860 (citato dalla parte ricorrente e relativo ad atti dai quali il privato non poteva oggettivamente conoscere dell'esistenza procedimento penale), nella vicenda all'odierno esame l'interessato veniva dall'amministrazione direttamente informato dell'esistenza procedimento penale, con puntuale indicazione dei fatti denunciati. Pertanto, va reputato corretto il giudizio di falsità formulato dall'amministrazione.

6.3. Neppure può sussistere il denunciato conflitto d'interessi atteso che la coincidenza della presidenza della commissione di concorso che disponeva l'esclusione con la titolarità dell'organo per i procedimenti disciplinari non rientra in alcuna delle tassative cause d'astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (sull'impossibilità di applicazione analogica, v. Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628). In particolare, non può esservi l'ipotesi di cui all'art. 51, comma 1, n. 4) c.p.c. atteso le diversità tra il procedimento di assunzione e quello disciplinare escludono la possibilità di considerare il presidente della commissione come soggetto che «ha conosciuto come magistrato in altro grado del

processo o come arbitro» i fatti di causa (v. anche Tar Lazio, sez. II-bis, 2 agosto 2022, n. 10893).

- 6.4. In ultimo, resta corretto l'operato della commissione che risulta l'organo deputato ad escludere un candidato in presenza di irregolarità nella presentazione della domanda di partecipazione: se è vero che essa esaurisce le sue funzioni con la proclamazione dei vincitori, resta ferma la possibilità successivamente, di correggere i proprî atti nel caso di riscontrate irregolarità, come nel caso in esame (v. Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 261, su un caso analogo).
- 7. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
- 8. Le spese, stante la natura del contenzioso, possono essere compensate.

## P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Matthias Viggiano, Referendario, Estensore

about:blank 5/6

# L'ESTENSORE Matthias Viggiano

# IL PRESIDENTE Salvatore Mezzacapo

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

about:blank 6/6